

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI, PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

### **Premessa**

Art. 1 – Istituzione, finalità ed oggetto dell'Albo Fornitori

Art. 2 – Struttura dell'Albo

Art. 3 – Modifica delle categorie merceologiche

Art. 4 – Modalità di utilizzo dell'Albo

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione

Art. 6 – Modalità di iscrizione

Art. 7 – Procedura per la formazione dell'Albo Fornitori:

- a) Esame della domanda di iscrizione
- b) Esito dell'istruttoria
- c) Iscrizione dell'operatore economico nell'Albo Fornitori

Art. 8 – Aggiornamento, durata e validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori

Art. 9 – Controlli a campione sui Fornitori iscritti all'Albo Fornitori

Art. 10 – Comunicazione di variazione dati

Art. 11 – Sospensione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell'Albo Fornitori

Art. 12 – Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell'Albo Fornitori

Art. 13 – Gestione della rotazione

Art. 14 – Trattamento dati personali e tutela privacy

Art. 15 – Pubblicità

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 17 – Norme di rinvio

#### **Premessa**

Il Fondo Formazione Italia - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese (in acronimo FondItalia), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in armonia con le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, si dota di un regolamento per l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo dei Fornitori del Fondo medesimo per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Esso verrà utilizzato nei casi previsti dall'art. 36 del Codice dei Contratti, nonché nei casi di urgenza previsti all'art. 63 dello stesso Codice, e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

#### **Art. 1 – Istituzione, finalità ed oggetto dell'Albo Fornitori**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di FondItalia nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

#### **Art. 2 – Struttura dell'Albo**

L'Albo Fornitori è articolato nelle Categorie merceologiche afferenti alle esigenze di acquisto del Fondo, indicate in **Allegato A**, che forma parte integrante del presente Regolamento, ognuna delle quali ricomprende un insieme omogeneo di beni, servizi e lavori. Ciascun Operatore economico può essere iscritto per una o più Categorie merceologiche.

Il Fondo si riserva di attivare l'Albo Fornitori per singole categorie a seconda delle esigenze dello stesso.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori o prestatori di servizi) nell'ambito dei quali individuare i soggetti da invitare a presentare offerta per affidamenti diretti e/o a partecipare alle procedure negoziate nel rispetto della normativa vigente e per i quali sussistano i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come attestati dagli stessi.

Gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi della categoria merceologica indicata nella domanda di iscrizione, ove accolta.

#### **Art. 3 – Modifica delle categorie merceologiche**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2, il Fondo si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare le Categorie merceologiche di cui in Allegato A.

In tal caso, sarà dato tempestivo avviso sul sito internet del Fondo [www.fonditalia.org](http://www.fonditalia.org) nella sezione "Fondo trasparente". L'avviso conterrà le indicazioni in merito ai requisiti previsti per le eventuali nuove Categorie merceologiche.

#### **Art. 4 – Modalità di utilizzo dell'Albo**

L'istituzione, l'iscrizione nell'Albo degli operatori economici, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non vincolano, in nessun caso, il Fondo e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

Il Fondo rimane impegnato solo con la sottoscrizione della lettera di affidamento.

Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale il Fondo si riserva, in ogni caso, la facoltà, in particolare quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti operatori in numero insufficiente, di invitare altri ed ulteriori operatori economici ritenuti idonei per l'esecuzione di forniture di beni e servizi anche se non iscritti nell'Albo.

Resta ferma la facoltà del Fondo - qualora esigenze di maggiore apertura alla concorrenza o di rispetto del principio di rotazione lo suggeriscano ovvero le specifiche caratteristiche delle singole iniziative lo rendano necessario - di invitare anche Operatori economici non iscritti all'Albo che risultino in possesso di requisiti generali e speciali equivalenti a quelli previsti nel Regolamento.

#### **Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione**

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Fornitori i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso - all'atto della presentazione della domanda - dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ed economico-finanziaria da loro stessi dichiarati, ove richiesti.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Il Fondo si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare accertamenti e richiedere all'operatore interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuno dei loro componenti.

L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge.

L'iscrizione nell'Albo avverrà a giudizio insindacabile del Fondo, senza la costituzione di graduatorie o altre classificazioni di merito.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizione intervenute vengono inserite in coda all'elenco.

#### **Art. 6 – Modalità di iscrizione**

La domanda deve essere redatta in carta semplice, in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico e potrà essere presentata, in qualsiasi periodo dell'anno, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: [fonditalia@pec.fonditalia.org](mailto:fonditalia@pec.fonditalia.org)
- b) tramite servizio postale ovvero a mezzo agenzie di recapito autorizzate o altro vettore presso la Sede di FondItalia, corrente in via Cesare Beccaria n. 16 - 00196 Roma;
- c) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo di FondItalia, corrente in via Cesare Beccaria n. 16 - 00196 Roma, negli orari di apertura al pubblico ovvero nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

La domanda di iscrizione all'Albo - comprensiva delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti - deve essere formulata utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Fondo, con specificazione delle Categorie merceologiche, tra quelle indicate nell'Allegato A, per le quali si chiede l'iscrizione. La domanda di iscrizione deve contenere, oltre ai dati identificativi dell'Operatore economico, tutte le dichiarazioni/dati/informazioni richiesti nella modulistica predisposta dal Fondo.

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'operatore economico. Non saranno ammesse le domande non sottoscritte dal legale rappresentante. Il Fondo si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto alle domande e alle autocertificazioni presentate. Con la richiesta di iscrizione nell'elenco, l'operatore economico accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna, quanto stabilito dal presente Regolamento.

Il Fondo non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori ha il solo scopo di manifestare la volontà dei soggetti richiedenti di essere iscritti all'Albo medesimo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Fondo per l'aggiudicazione di qualsivoglia affidamento.

L'Albo Fornitori rappresenta, pertanto, uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica alle singole procedure di affidamento.

#### **Art. 7 – Procedura per la formazione dell'Albo Fornitori**

- a) **Esame della domanda di iscrizione**  
La valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo Fornitori, pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo precedente, è effettuata dal responsabile del procedimento, individuato tra i dipendenti del Fondo, il quale accerta l'idoneità per l'iscrizione degli operatori economici istanti all'Albo nelle categorie merceologiche di pertinenza.

Detta valutazione avviene nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza stessa. Il responsabile del procedimento valuta la completezza e la regolarità della documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito.

Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento provvede a chiedere una integrazione, indicando le informazioni e l'eventuale documentazione mancante, specificando altresì all'operatore economico le modalità di inoltro ed il termine entro il quale le integrazioni devono essere trasmesse. Dalla data di invio della richiesta di integrazione, il termine sopra indicato di giorni 30 si interrompe ed il nuovo termine di giorni 30 decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni. Il mancato rispetto del termine, ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell'istanza.

b) Esito dell'istruttoria

L'esito della richiesta di iscrizione è subordinato alla positività dei controlli effettuati dal Fondo.

In caso di accoglimento della domanda, il Fondo comunica all'operatore economico l'avvenuta iscrizione all'Albo Fornitori, specificando le categorie merceologiche per le quali la stessa è stata presentata e disposta.

In caso di accoglimento parziale della domanda, il Fondo comunica all'operatore economico l'accoglimento parziale della domanda indicando altresì le categorie merceologiche per le quali non è avvenuta l'iscrizione e le correlate motivazioni del diniego per ciascuna categoria merceologica non accolta.

Nel caso di diniego della domanda, il Fondo comunica all'operatore economico il diniego della domanda e le correlate motivazioni del diniego.

Nel caso di accoglimento parziale della domanda di iscrizione o di diniego, gli interessati potranno presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti a confutazione delle motivazioni addotte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ricevuta dal Fondo, decorsi inutilmente i quali si riterrà confermato l'esito dell'istruttoria già comunicato.

c) Iscrizione dell'operatore economico nell'Albo Fornitori

L'iscrizione dell'operatore economico nell'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. L'iscrizione all'Albo Fornitori non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico con il FondItalia.

Con l'iscrizione, l'operatore economico non acquisisce alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dal Fondo, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

#### **Art. 8 – Aggiornamento, durata e validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori**

L'Albo ha carattere aperto: possono chiedervi l'iscrizione, in qualsiasi momento, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento, tutti gli Operatori economici operanti in una o più delle Categorie merceologiche di cui in Allegato A al medesimo Regolamento interessati a partecipare alle procedure indette dal Fondo ed indicate al precedente art. 2.

L'iscrizione dell'operatore economico all'interno dell'Albo Fornitori ha durata triennale, a decorrere dalla data in cui il Fondo comunica allo stesso l'avvenuto inserimento nell'Albo Fornitori.

Una volta iscritto, l'operatore economico assume la qualifica di Fornitore. Qualora allo scadere del triennio il Fornitore presente nell'Albo Fornitori non procede alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione, il Fondo provvede alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione. I fornitori iscritti nell'Albo hanno l'obbligo di aggiornare la propria posizione comunicando tempestivamente ogni variazione intercorsa rispetto ai requisiti ed alle informazioni dichiarati in sede di iscrizione, inviando gli aggiornamenti all'indirizzo di posta elettronica certificata [fonditalia@pec.fonditalia.org](mailto:fonditalia@pec.fonditalia.org).

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Albo sarà, di norma, semestrale, inserendo le nuove ditte che produrranno domanda, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, e comunque previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta come specificata all'articolo 7 che precede.

#### **Art. 9 – Controlli a campione sui Fornitori iscritti all'Albo Fornitori**

Il Fondo effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. Il Fondo effettua idonei controlli ogni qual volta lo ritenga necessario e, comunque, ove sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente articolo determinerà a carico dell'operatore economico, oltre alla cancellazione dall'Albo, le ulteriori conseguenze derivanti da false dichiarazioni.

#### **Art. 10 – Comunicazione di variazione dati**

Durante il biennio di validità dell'iscrizione, gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al Fondo (all'indirizzo di posta elettronica certificata [fonditalia@pec.fonditalia.org](mailto:fonditalia@pec.fonditalia.org)) tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione. Ogni operatore economico ha l'obbligo di effettuare altresì la comunicazione entro trenta (30) giorni da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo. Il Fondo si riserva, in ogni caso, la verifica delle variazioni e la facoltà di cancellare la ditta dall'Albo.

#### **Art. 11 – Sospensione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell’Albo Fornitori**

È prevista la sospensione del Fornitore dall’Albo Fornitori per un periodo di sei (6) mesi nel caso in cui, all’esito dell’attività di controllo a campione di cui al precedente articolo 9, il Fondo rilevi difformità rispetto alla domanda di iscrizione.

È prevista la sospensione del Fornitore dall’operatività dell’Albo Fornitori per un periodo di uno (1) anno nel caso di irregolarità e inadempienze nell’esecuzione di un affidamento disposto in suo favore.

Il procedimento di sospensione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali il Fondo procederà con la sospensione; si procederà alla sospensione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate.

#### **Art. 12 – Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell’Albo Fornitori**

È prevista, in qualunque tempo, la cancellazione del Fornitore dall’Albo Fornitori qualora lo stesso perda, in tutto o in parte, i requisiti necessari per mantenere l’iscrizione nell’Albo medesimo.

È altresì prevista la cancellazione del Fornitore nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno anche uno dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in fase di ammissione all’Albo Fornitori;
- b) qualora ricorra una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo;
- c) cessazione di attività;
- d) reiterata, tardiva e/o mancata comunicazione scritta delle informazioni relative al venir meno o alla variazione dei requisiti, ai sensi del precedente articolo 9;
- e) falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione negli elenchi;
- f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- g) accertata responsabilità del Fornitore per aver commesso irregolarità o inadempienze nell’esecuzione delle attività e/o servizio affidatigli;
- h) gravi o ripetuti episodi di negligenza, malafede o errore nell’esecuzione della prestazione demandata;
- i) richiesta espressa dell’operatore economico per ottenere la cancellazione dall’Albo;
- j) gravi inadempienze in materia di sicurezza in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- k) accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001;
- l) mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- n) utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del contratto;
- o) comunicazione e/o informazioni interdittive a carico della società e dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011;
- p) mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a tre inviti esperiti nell’anno, anche non consecutivi.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali il Fondo procederà con la cancellazione; si procederà alla cancellazione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate. Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

#### **Art. 13 – Gestione della rotazione**

La scelta dei fornitori iscritti all’Albo da invitare alle singole procedure per l’affidamento di contratti di forniture di beni e servizi seguirà il criterio della rotazione. L’utilizzo dell’Albo Fornitorio verrà effettuato applicando i seguenti criteri operativi. La scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure di acquisizione, avverrà nel rispetto del criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi, seguendo l’ordine della graduatoria degli operatori economici nell’Albo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.

Dalla seconda gara in poi l’invito potrà essere esteso anche agli operatori economici risultati aggiudicatari durante l’intero periodo di validità dell’Albo, purché di ciò venga fornita adeguata motivazione e sempre che nell’esecuzione delle prestazioni non siano incorsi in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall’Albo medesimo, ovvero non siano in corso contenziosi con il Fondo.

Resta ferma la facoltà del Fondo di invitare alle procedure di scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali e tutela della privacy**

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo DGPR 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, il Fondo gestirà l'archivio di dati relativi agli operatori economici che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati relativi agli operatori economici di cui il Fondo verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei e informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'iscrizione all'Albo Fornitori e saranno in ogni caso trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale del Fondo nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

L'operatore economico iscritto all'Albo ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare i dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico pertanto esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

#### **Art. 15 – Pubblicità**

Il presente Regolamento, così come ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito internet del Fondo [www.fonditalia.org](http://www.fonditalia.org) nella sezione "Fondo trasparente".

Il Fondo si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora questo si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell'Albo Fornitori. In tal caso, ne darà tempestiva comunicazione agli operatori economici iscritti e procederà alla pubblicazione revisionata sul sito internet del Fondo, sì come sopra indicati.

L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma della loro presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo [www.fonditalia.org](http://www.fonditalia.org) nella sezione dedicata "Fondo trasparente".

#### **Art. 17 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione di settore vigente.